

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, L. 92/2012: rimessa alla Consulta la questione del giudice unico.

Commento di **Manuela RINALDI**

La riforma del 2012, operata dal Ministro Fornero con la legge n. 92 del 28 giugno, ha introdotto un rito "speciale", disciplinato dall'articolo 1, comma 48 e seguenti, che trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto **licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300/70, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.**

Le prime fasi del citato rito Fornero sono due, ovvero fase sommaria e fase di opposizione.

In molti tribunali accade che la causa, come da indicazioni operative, venga assegnata, in fase di opposizione, allo stesso giudice, inteso come persona fisica.

Altri tribunali, invece, nelle proprie indicazioni operative, hanno convenuto di assegnare stabilmente la fase di opposizione a giudice diverso rispetto a quello della fase sommaria, ad esempio, i Tribunali di Venezia e Firenze.

Corte d'Appello di Brescia 25 settembre 2013: il Rito Fornero disciplini un modello procedimentale cd. "bifasico e che, pertanto, la fase dell'opposizione possa essere decisa dallo stesso giudice già investito della fase sommaria (di questo orientamento, anche il Tribunale di Brescia).

Corte d'Appello di Milano 13 dicembre 2013 n. 1577: è nulla la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, se a pronunciarla è stato lo stesso giudice - inteso come persona fisica - che ha deciso la prima fase sommaria. Di diverso segno l'orientamento prevalente del Tribunale di Milano, che invece accoglie la tesi del cd. modello "bifasico" del Rito Fornero¹.

Da qui sono sorte le "problematiche"... Ovvero ci si pone il problema (a quanto pare in via di risoluzione) se **ferma la competenza funzionale dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, possa essere lo stesso giudice (inteso come persona fisica) che ha già trattato la fase sommaria.**

Ad aver sollevato (e, a sommosso parere di chi scrive, giustamente) la questione di legittimità costituzionale (oltre al giudice del Tribunale di Siena in data 16.08.2013) è stato il [tribunale di Milano, nella sez. IX nell'ordinanza depositata in data 27 gennaio 2014.](#)

In composizione collegiale (**Pres. rel. est. Manfredini, est. Buffone, Cosmai**) i giudici hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1 comma 51, Legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante persona fisica investito del giudizio di opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/2012 che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

Nel caso concreto si trattava di un licenziamento impugnato ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 (con richiesta di reintegra) in cui il fascicolo del procedimento di opposizione era stato assegnato allo stesso giudice estensore della impugnata ordinanza.

La difesa dell'opponente riteneva opportuno presentare istanza di ricusazione del giudice sostenendo che il giudice designato per la fase di opposizione non poteva essere lo stesso che aveva già definito la prima fase sommaria del procedimento.

Tale orientamento è stato già, peraltro, condiviso, dalla Corte di Appello di Milano con la decisione del 13 dicembre 2013 n. 1577².

In seguito a tale istanza, pertanto, il Presidente del Tribunale della sezione lavoro, rimetteva il fascicolo al presidente del Tribunale che assegnava il procedimento *de quo* alla nona sezione civile.

Nello specifico il Collegio ha escluso che al caso sottoposto alla propria

¹ Per approfondire cfr. <http://www.movimentoforense.it/redazione/2014/01/17/il-nuovo-rito-fornero-impugnare-i-licenziamenti-gravi-criticita/>

² Si vedano, invece, in senso contrario, *ex multis*, Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 11 ottobre 2013, Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 4 aprile 2013 e Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 19 giugno 2013

attenzione possa essere applicato il principio ricavabile dalla decisione della Corte Costituzionale (n. 387/1999) in ordine al giudizio ex art. 28 L. 300/1970, repressione della condotta antisindacale.

Tale procedimento ha la esclusiva funzione di reprimere, appunto, la condotta antisindacale, violazione del diritto dei lavoratori all'attività sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero; procedura attivata, come previsto dal citato articolo 28 dello statuto dei lavoratori, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse.

Nel sistema originario del procedimento di repressione della condotta antisindacale, era prevista una fase davanti al Pretore, che decideva in ordine alla richiesta di emissione del decreto, ed una eventuale opposizione avanti al Tribunale.

Successivamente, la struttura nata con la previsione di due giudici diversi, era stata manipolata in conseguenza della riunificazione della competenza in capo al giudice monocratico³; da qui la necessità d'intervento della Consulta.

L'ambito processuale regolato dalla legge n. 92/2012 è del tutto differente; infatti, il rito Fornero è **strutturalmente e funzionalmente diverso dal rito designato** ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori in quanto assimilabile ai procedimenti bifasici, non si esclude che, in questa fattispecie, la previsione di un giudice persona fisica unico si ponga in contrasto con la Costituzione.

Nel caso sottoposto al giudizio del Collegio, le circostanze sono differenti, in quanto il rito nasce *ab origine* come affidato al medesimo giudice per una scelta precisa del Legislatore.

Precisa ancora il Collega nell'ordinanza in commento che *"la declaratoria di astensione obbligatoria trae linfa dalla conoscenza della causa che il giudice ha avuto in altro «grado del processo», concetto tecnico-giuridico nell'ambito del quale non può essere collocata la fase sommaria istituita dalla l. 92/12 nel suo art. 1 comma 49 cit.*

La legge 28 giugno 2012 n. 92, nei commi 47 e ss dell'art. 1, tipizza, infatti, un classico modello procedimentale cd. bifasico in cui ad una fase necessaria a carattere prettamente sommario segue una fase eventuale a cognizione piena, destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di passare in giudicato".

Pur premettendo, comunque, che gli articoli 51, comma 1, n. 4 cod. proc. civ e 1, comma 51, L. 92/2012 consentano (ovvero non vietano) che il giudice della prima fase sommaria possa essere anche il giudice della fase di opposizione, e pur nella consapevolezza dei principi espressi dalla Corte Costituzionale (n. 168/2000), il Collegio ha, in ogni caso, ritenuto di dover prospettare la questione di incostituzionalità delle sopra menzionate norme, tenendo conto del rilievo che possono assumere *"i diversi esiti interpretativi cui è giunta la Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 1577/2013 e i concreti riflessi ordinamentali e organizzativi che ne derivano nella gestione del processo del lavoro, per violazione degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione"*.

Sul rito Fornero, quindi, deciderà la Corte Costituzionale.....non ci resta che

³http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44439&catid=182&Itemid=434&mes e=01&anno=2014

attendere l'esito del giudizio...!!!!

La Nuova Procedura Civile